



COMUNE DI AREZZO

*SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI*

DISCIPLINARE DI GARA

***PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL CENTRO
DIURNO MALPIGHI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI
ANNI 2026/2028***

Sommario

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3 MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO	6
2. DEFINIZIONI, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1 DOCUMENTI DI GARA	6
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI	7
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	8
3.1 DURATA	10
3.2 REVISIONE DEI PREZZI	11
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	11
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
5.1 SELF CLEANING.....	13
5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA	14
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 100, C. 1 LETT. A, D.LGS. 36/2023)	14
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 100, C. 1 LETT. B, D.LGS. 36/2023).....	14
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE (ART. 100, C. 1 LETT. C, D.LGS. 36/2023)	15
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.	15
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.	16
7. AVVALIMENTO.....	16
8. SUBAPPALTO	17
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	17
10. GARANZIA PROVVISORIA	18
11. SOPRALLUOGO	20
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	23
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	24
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	25
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	28
15.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 N. 14.....	30
15.4 DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	31
15.5 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	31
15.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER GLI OPERATORI ASSOCIATI CONCORRENTI.....	32

15.7 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI CONSORZI ART. 65 COMMA 2, LETTERE B), C), D) (CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, I CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI GIÀ COSTITUITI) CHE NON ESEGUONO IN PROPRIO LE PRESTAZIONI.	33
16. OFFERTA TECNICA	33
16.1 RELAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO OFFERTO – OFFERTA TECNICA	34
16.2 DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL’OFFERTA TECNICA	34
16.3 EVENTUALE COPIA OFFERTA TECNICA OSCURATA IN CASO DI DINIEGO ALL’ACCESSO	35
16.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO MIGLIORATIVO, CIOÈ FINALIZZATO A MIGLIORARE L’OFFERTA.	35
16.5 PROGETTO DI ASSORBIMENTO	35
16.6 EVENTUALE DICHIARAZIONE DI EQUIVALENZA DELLE TUTELE RISPETTO AL CCNL DI SETTORE.	36
16.7 PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI INCLUSIONE LAVORATIVA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE	36
17. OFFERTA ECONOMICA	36
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	37
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	37
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA	40
18.3 SPECIFICHE SULLA COMPONENTE ECONOMICA DELL’OFFERTA.	41
18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA	41
18.5 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI	42
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE	42
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	43
21 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	43
22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	43
23. VERIFICA DELLE ANOMALIE DELLE OFFERTE.	44
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	45
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	46
26. CODICE DI COMPORTAMENTO	46
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	47
28. ACCESSO AGLI ATTI	47
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	47

PREMESSE

Con determinazione dirigenziale n. 2627 del 14/10/2025, questa Amministrazione ha deciso di affidare i servizi inerenti al funzionamento del Centro Diurno Malpighi per anziani autosufficienti o al limite dell'autosufficienza per 24 mesi; tra i servizi oggetto dell'appalto sussiste anche quello di pulizie della struttura, conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 gennaio 2021 e successivo Decreto Correttivo n. 24 settembre 2021.

Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare <https://www.mase.gov.it/portale/cam-vigenti>

Ai sensi dell'articolo 25 del d.lgs. 36/2023 (di seguito Codice), la presente procedura è interamente svolta tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 108 del Codice.

Ai sensi di quanto disposto nell'allegato I.3 del Codice medesimo, la durata del procedimento è prevista nei termini di 9 mesi che decorrono dalla pubblicazione del bando di gara. I termini indicati si applicano fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Luogo dello svolgimento della prestazione: la sede operativa è individuata presso il Centro Diurno Malpighi in Via Fiorentina n. 329, Arezzo.

CPV principale: 85312100-0 "Servizi di Centri Diurni"

CUI: S00176820512202400019

CUP: B11H25000110004

Codice CIG: B8FD9D3351

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la Dott.ssa Paola Garavelli, Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali, del Comune di Arezzo, Posta elettronica certificata: comune.arezzo@postacert.toscana.it Posta elettronica ordinaria: p.garavelli@comune.arezzo.it Indirizzo Internet (URL): <https://www.comune.arezzo.it/>

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell'area istruzioni della Piattaforma al link <https://start.toscana.it/site-references/instruction>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano ad esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” approvate con decreto dirigenziale n. 3631 del 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre di almeno un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF /A JPG per le immagini.

La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti nel sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

1.3 Modalità di identificazione sul sistema telematico

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione, completamente gratuita, avviene mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), carta d'identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all'articolo 66 del medesimo decreto legislativo, modificando in tal caso le indicazioni sulle dotazioni tecniche o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di identificazione e l'accesso alla Piattaforma sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore.

2. DEFINIZIONI, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di Gara;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati di seguito elencati:
 - Domanda di partecipazione generata dal sistema;
 - Allegato 1: Dichiarazioni integrative
 - Allegato 2: DGUE in formato editabile in caso di Impresa Consorziata o Impresa Ausiliaria o RTI;
 - Allegato 3: dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario/consorziata;
 - Allegato 4: Scheda consorziata;
 - Allegato 5: Avvalimento dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario
- c) Patto di integrità;
- d) Informativa privacy;
- e) Capitolato speciale d'appalto;
- f) Progetto ex art. 41 comma 12 D.Lgs. 36/2023;
- g) Schema di contratto;

I documenti generati automaticamente dal sistema sono i seguenti:

- domanda di partecipazione;
- DGUE elettronico;
- offerta economica.

La documentazione di gara è resa disponibile agli operatori invitati previo accesso con le proprie credenziali alla piattaforma telematica START raggiungibile al seguente link <https://start.toscana.it>. Tale documentazione è disponibile anche al seguente link: <https://www.comune.arezzo.it/tutti-gli-argomenti/bandi-di-gara-e-contratti>

In caso di contrasto fra le previsioni del capitolato speciale d'appalto e quelle del presente disciplinare prevalgono le disposizioni contenute in quest'ultimo.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso l'apposita sezione CHIARIMENTI, nell'area riservata alla presente gara, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 159 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella sezione COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si invitano i concorrenti a monitorare costantemente la piattaforma.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il sistema telematico START e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 del Codice.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni dell'Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell'area riservata alla gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "**Comunicazioni**" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater d.lgs. n. 82/05.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono

tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Le comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice saranno fatte all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Attenzione: La piattaforma telematica START, nella versione certificata ai sensi della normativa relativa alla digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici del Codice, è di recente implementazione, pertanto è possibile che alcune indicazioni contenute nel presente disciplinare, soprattutto in riferimento alle modalità di compilazione documentale, non siano perfettamente allineate alla configurazione del portale telematico.

La stazione appaltante provvederà, ove necessario, ad aggiornare le indicazioni fornite, pubblicando appositi comunicati in piattaforma.

Gli operatori economici sono invitati a consultare regolarmente la sezione dedicata ai comunicati della stazione appaltante nonché a formulare richieste di chiarimento, mediante la sezione del portale dedicata alle comunicazioni, qualora ravvisino incongruenze tra le indicazioni operative di gara e le effettive funzionalità della piattaforma.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento per 24 mesi di servizi inerenti al funzionamento del Centro Diurno Malpighi per anziani autosufficienti o al limite dell'autosufficienza e lo svolgimento al suo interno di attività finalizzate al raggiungimento dei macro obiettivi di seguito indicati:

- prevenire le conseguenze di un prolungato isolamento della persona anziana;
- mantenere, recuperare e stimolare le capacità relazionali residue, fisiche, psichiche e sociali della persona attraverso la realizzazione di programmi socio-ricreativi individuali;
- fornire, sulla base di una puntuale e approfondita valutazione sociale, prestazioni ed interventi volti a rispondere a bisogni complessi che richiedano un'attenzione globale della persona;
- consentire alla persona anziana la permanenza nel proprio ambiente di vita attraverso un sostegno alla famiglia che, per motivi oggettivi (es. attività lavorativa, pesantezza del carico assistenziale quotidiano di cui l'anziano necessita) è in difficoltà a supportare l'anziano nell'arco della giornata;
- mantenere il collegamento con il tessuto sociale della città o del quartiere in cui è situato il Centro Diurno, attraverso la partecipazione ad attività o iniziative promosse da Enti o da associazioni locali;
- evitare o ritardare il processo di istituzionalizzazione dell'anziano.

L'appalto è costituito da un unico lotto dal momento che trattasi di servizio con carattere di unitarietà. Il modello permette di organizzare un'integrazione tra gli operatori ed una efficace comunicazione ed erogazione dei servizi del Centro in favore dell'utenza; una suddivisione in lotti dell'appalto ne renderebbe l'esecuzione eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, inoltre l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti potrebbe mettere a rischio seriamente e pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto, come puntualmente espresso nel bando ai sensi dell'art. 58 comma 2 D.lgs. 36/2023.

La partecipazione delle piccole e medie imprese è comunque garantita consentendo la partecipazione in procedura a Raggruppamenti di Imprese.

Tabella 1

Costo manodopera operatore di base	€ 287.639,04
Costo manodopera educatore	€ 28.878,72
Costo manodopera fisioterapista	€ 14.439,36
Costo manodopera addetto alle pulizie	€ 17.943,12
Costi di Coordinamento	€ 17.974,32
Costi generali e Utile d'impresa	€ 24.342,66
Rimborso costo pasti su rendicontazione n. 9.360 pasti (€ 8,50 a pasto)	€ 79.560,00
A) Importo a base di gara al netto di IVA SOGGETTO A RIBASSO	€ 470.777,22
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso - DUVRI	€ 292,82
A) + B) Importo complessivo al netto di IVA	€ 471.070,04

L'appalto è riferito ai servizi sociali ricompresi nel Libro II Parte VII Titolo I D. Lgs. n. 36/2023 "I servizi sociali e i servizi assimilati" (CPV 85312100-0 "Servizi di Centri Diurni").

L'importo a base di gara comprende il costo della manodopera calcolato alla luce del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento del lavoro (cod. INPS T151), entrato in vigore il 5 marzo 2023 (n.b. parere MIT n. 2154 del 19.07.2023 e relazione bando tipo 1/2023 ANAC: il ribasso percentuale va comunque applicato all'importo posto a base di gara comprensivo dei costi della manodopera non soggetti a ribasso). Nello specifico e come meglio declinato nell'art. 6 del Capitolato, per l'esecuzione del servizio è richiesta la presenza delle seguenti figure professionali:

- operatori per l'assistenza di base ed alla persona: n. 134 ore settimanali – circa n. 13.936 ore per l'intera durata dell'appalto;
- operatori per le attività di animazione, socio-educative e attività occupazionali/formative: n. 12 ore settimanali – circa n. 1.248 ore per l'intera durata dell'appalto;

- operatori per attività fisica adattiva: n. 6 ore settimanali – circa n. 624 ore per l'intera durata dell'appalto;
- operatori addetti alle pulizie: n. 9 ore settimanali – circa n. 936 ore per l'intera durata dell'appalto.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad un più efficace organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'importo a base di gara, oltre a comprendere i costi della manodopera, è stato quantificato tenendo in considerazione le seguenti caratteristiche:

-i costi di coordinamento sono stati quantificati in circa € 17.974,32, pari a n. 7 ore settimanali – circa n. 728 ore per l'intera durata dell'appalto;

-rientrano nella voce “costi generali” le seguenti categorie di spese (l'elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo): costi derivanti dall'applicazione del d.lgs. 81/2008, costi assicurativi, costi per i prodotti di pulizia e sanificazione sulla base delle normative vigenti, materiali per l'igiene della persona e rifornimento prodotti per i bagni, costi per la manutenzione ordinaria del Centro, costi di sostituzione/reintegro di beni mobili/arredi compresi i tendaggi, spese generali, costi amministrativi, oneri per dispositivi dpi richiesti in relazione alle normative vigenti, costi per gite e uscite ecc. ...

Ai predetti costi, come sopra declinati, l'Amministrazione riconosce all'operatore economico anche il rimborso, esclusivamente a seguito di presentazione di apposita rendicontazione, delle spese sostenute per la fornitura di pasti. Le spese per i pasti sono state calcolate considerando un numero massimo di 9.360 pasti per l'intera durata dell'appalto (pari a circa n. 90 pasti settimanali) per un costo di € 8,50/pasto oltre IVA. Tale costo è comprensivo del singolo pasto e ricomprende il materiale necessario per il suo consumo, quali tovagliette, stoviglie monouso... La composizione della fornitura di pasti è meglio dettagliata nell'art. 5 del Capitolato. Il ribasso proposto dall'operatore economico nell'offerta tecnica viene applicato anche alla voce di spesa denominata “*rimborso costo pasti*”.

L'importo dei costi della sicurezza da interferenze è pari ad € 292,82 oltre IVA.

L'importo complessivo dell'appalto è al netto di IVA.

I servizi oggetto dell'appalto sono finanziati con fondi propri dell'amministrazione.

3.1 Durata

L'appalto, escluse le eventuali opzioni, ha durata di 24 mesi con decorrenza presumibile il 01/02/2026 o, comunque, a far data dalla stipula del contratto e fino al 31/01/2028.

La decorrenza iniziale potrà subire slittamenti per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di affidamento di cui trattasi.

L'ente si riserva, per motivate ragioni, la facoltà, ai sensi dell'art. 17 comma 8 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di fare iniziare il servizio oggetto di gara prima della stipulazione del relativo contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione del presente servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Per i primi 6 mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Ente appaltante una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal contratto, mediante semplice preavviso di 15 giorni inviato a mezzo PEC. In tale eventualità all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo del servizio eseguito, fermo restando l'obbligo di proseguire l'attività per il tempo strettamente necessario per procedere al nuovo conferimento. Ove vi siano stati investimenti autorizzati e concordati con l'Ente, il cui periodo di ammortamento è riconducibile ad un tempo maggiore di quello impiegato nel servizio erogato, l'Ente Appaltante provvederà a corrispondere un risarcimento correlato all'effettivo danno subito.

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

L'impresa, a fine contratto, è tenuta a far subentrare la nuova aggiudicataria nel servizio. Sono compresi nella valutazione della regolare esecuzione del servizio i comportamenti diligenti nella fase di subentro.

3.2 Revisione dei prezzi

Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Viste le caratteristiche e specificità del contratto, si ritiene che l'indice maggiormente rappresentativo per l'applicazione della clausola di adeguamento prezzi sia l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP, elaborato dall'ISTAT.

L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione.

La revisione dei prezzi è effettuabile solo trascorsi i primi 12 mesi di esecuzione del servizio.

La periodicità della verifica dell'indice identificato è annuale.

Il mancato accordo tra le parti circa la richiesta di revisione del prezzo non libera l'aggiudicataria dall'obbligo di prestazione del servizio e da ogni altra obbligazione contrattuale.

La richiesta di revisione dei prezzi da parte dell'affidataria non potrà essere in alcun caso retroattiva.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Sono previste le opzioni indicate all'art. 11 del Capitolato d'Appalto.

-Opzione di proroga del contratto: ai sensi dell'art. 120 comma 10 d.lgs. 36/2023, qualora l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa ed abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo, la Stazione Appaltante di riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la proroga del contratto. La proroga contrattuale può essere richiesta per un periodo non superiore a 24 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, fatta eccezione l'eventuale revisione dei prezzi di cui all'art. 3.2 del presente disciplinare. L'importo stimato di tale opzione è pari ad € 471.070,04 oltre IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

Qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 120 comma 11 del Codice, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

-Variazione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari ad € 94.155,44 oltre IVA.

-Modifiche ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023: la stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare in corso di esecuzione il contratto, con variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute essenziali dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € 1.036.295,52 al netto di IVA, così suddiviso:

Tabella 2

Importo complessivo A+B al netto di IVA	€ 471.070,04
Importo per l'opzione di proroga art. 120 comma 10 d.lgs. 36/2023 al netto di IVA	€ 471.070,04
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazione in aumento art. 120 comma 9 D.lgs. 36/2023 al netto di IVA	€ 94.155,44

Valore globale stimato	€ 1.036.295,52
-------------------------------	-----------------------

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti;
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice agli artt. 94 e 95, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del Codice, i requisiti di cui punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

5.1 Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso

costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo di quanto previsto nel paragrafo 21.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In alternativa, nelle more della piena funzionalità del servizio in parola, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere i documenti a comprova dei requisiti di natura speciale direttamente all'operatore economico concorrente a mezzo PEC oppure per il tramite della Piattaforma.

Tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al Servizio FVOE accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>), seguendo le istruzioni ivi contenute, cui si rimanda.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l'utilizzo del servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico, salvo quanto di seguito.

6.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 100, c. 1 lett. a, D.Lgs. 36/2023)

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

In caso di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Per la comprova del requisito, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 100, c. 1 lett. b, D.Lgs. 36/2023)

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura (2020/2025) **pari ad € 470.777,22** al netto di IVA.

Per fatturato globale s'intende la somma del fatturato di ciascuno dei tre anni. Tale requisito è richiesto al fine di individuare un soggetto contraente con sufficiente solidità finanziaria rispetto alle dimensioni complessive dell'appalto, anche a tutela della solvibilità in relazione alle retribuzioni dei lavoratori impiegati nel servizio oggetto di appalto e dei conseguenti oneri previdenziali e fiscali a carico dell'impresa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 100, c. 1 lett. c, D.Lgs. 36/2023)

Esecuzione negli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara (2015/2025) **di servizi analoghi** a quelli oggetto di gara per un importo minimo pari ad € 470.777,22 al netto di IVA.

L'importo indicato, è richiesto ai fini di consentire la selezione di un operatore affidabile e con adeguata esperienza nel settore oggetto di gara, in considerazione della rilevanza del servizio rivolto ad utenti anziani e fragili.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, geie.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione per tutta la durata del contratto da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione Appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato Codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del Codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

L'ausiliario deve:

- a. Possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 5 del Disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
- b. Possedere i requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 del Disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
- c. Impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario di cui al paragrafo precedente.

Nel caso di avvalimento qualificante, il concorrente allega nella documentazione amministrativa il

contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché il DGUE e le dichiarazioni dell'ausiliario.

Nel caso di avvalimento migliorativo, il contratto di avvalimento, e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria, devono essere allegati nell'offerta tecnica, al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo 14, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante.

Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che s'intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al punto 3, oppure altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicate al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono indicati nell'art. 24.2 (stabilità occupazionale) del Capitolato d'Appalto e contiene il numero degli addetti con indicazione della mansione svolta, livello, CCNL applicato, anzianità di servizio, % part time, monte ore, scadenza/cessazione contratto.

L'Operatore economico dovrà presentare un **progetto di assorbimento** quale proposta attuativa della clausola sociale, rispetto al personale impiegato per la gestione del servizio oggetto del presente affidamento, con riferimento ai lavoratori che beneficeranno della clausola sociale medesima nonché della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Il documento dovrà essere firmato digitalmente e allegato nell'apposito spazio delle richieste denominato "Progetto di assorbimento" all'interno della piattaforma telematica START in conformità con le Linee Guida ANAC n. 13 del 13/2/2019.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte di questa stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 57 D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione giovanile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso commesse o strumentali; una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nonché a garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 20.725,91 (ventimilasettecentoventicinque/91), costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente Stazione Appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia ed a impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

- a. la cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto della Tesoreria del Comune di Arezzo – Monte dei Paschi di Siena s.p.a – Sede di Arezzo Corso Italia n.221 tel.0575/91371. IBAN IT95G0103014100000004866071- BIC - SWIFT: PASCITMMARE riportando in causale la dicitura “PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI CENTRO DIURNO MALPIGHI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI” indicando il CIG della gara.
- b. La fideiussione può essere rilasciata:
 - da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

-presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;

-presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
 - essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche ovvero mediante verifica sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 (sistemi di gestione per la qualità), UNI/PdR 125 (Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).
- b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo dei locali del Centro Diurni Malpighi è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per acquisire una conoscenza appropriata dei luoghi presso cui dovrà svolgersi il servizio oggetto dell'appalto, così da poter formulare un'offerta più precisa e puntuale.

La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato previa richiesta scritta da inviare tramite la piattaforma telematica START alla sezione "Comunicazioni" che deve pervenire **entro le ore 10:00 del giorno 26 novembre 2025**. La richiesta deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Sarà possibile effettuare il sopralluogo **entro le ore 10:00 del giorno 28 novembre 2025**.

Il sopralluogo potrà essere effettuato il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e il martedì ed il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30. Non potrà essere effettuato il sopralluogo nei giorni festivi.

Data e giorno del sopralluogo saranno comunicati dalla Stazione Appaltante con congruo anticipo. La

stazione appaltante, al termine del sopralluogo, rilascerà l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. b), c), d) del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da un soggetto munito di delega conferita dal Consorzio, oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, **a pena di esclusione dalla gara, devono effettuare il pagamento del contributo** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00= (euro centosessantacinque/00)**, secondo le modalità di cui alla **Delibera 30 dicembre 2024, n. 598** pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara> e **allegano la ricevuta ai documenti di gara nello spazio pertinente.**

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma START. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 DPR n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del d.lgs. n. 82/05.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:

- a. la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
- b. il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, c. 1, lett. s) del D.lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito.

Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La stazione appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;

-PDF /A JPG per le immagini.

La stazione appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all'indirizzo <https://start.toscana.it/> e completando la procedura di registrazione on-line presente sul sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o l'userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall'Amministrazione aggiudicatrice, e la password. Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0281480761 o all'indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, **esclusivamente** per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005; non sono ammesse modalità diverse né la presentazione di alcun atto o documento all'indirizzo postale o alla PEC della stazione appaltante. L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 09/12/2025**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma START di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto "La Piattaforma Telematica di Negoziazione".

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'art. 1 del presente disciplinare e nelle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START" approvate con decreto dirigenziale n. 3631 DEL 06/08/2015 e consultabili all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nella sezione PROGETTO, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'"OFFERTA" è composta da

- **Documentazione amministrativa;**
- **Offerta Tecnica;**
- **Offerta economica.**

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Una volta inviata l'offerta, il concorrente visualizza direttamente nella Piattaforma un messaggio di conferma con indicazione di data e orario di invio della stessa.

L'operatore economico ha facoltà, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, di modificare e presentare nuovamente l'offerta o decidere di eliminare completamente l'offerta. Nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, qualora l'operatore economico inserisca in Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, la Stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana (o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione). In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il concorso istruttorio.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del Codice, l'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta del Comune committente entro il termine fissato da questi ultimi o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si dà atto che alla data odierna, in attesa di adeguamento del portale alla nuova normativa vigente, la Piattaforma START non permette di effettuare modifiche o rettifiche alla documentazione presentata in sede di offerta dopo la scadenza del termine per la presentazione della stessa.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e

comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della normativa vigente;

-il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;

-l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che comporti la costituzione di una nuova polizza;

-la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;

-il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

-la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

-le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;

-la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

-la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

-sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

-non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine congruo, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

È sempre possibile chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine indicato che non può essere inferiore a cinque giorni o superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce negli appositi spazi previsti dalla Piattaforma Telematica START per la documentazione amministrativa, la seguente documentazione (dettagliata più avanti):

1. domanda di partecipazione generata automaticamente dalla Piattaforma START;
2. dichiarazioni integrative;
3. DGUE;
4. eventuale procura;
5. dichiarazioni integrative;

6. attestazione di avvenuta effettuazione del sopralluogo;
7. garanzia provvisoria e copia delle eventuali certificazioni di qualità ed ulteriore documentazione ex art. 106 comma 8 d.lgs. 36/2023;
8. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
9. documentazione in caso di avvalimento;
10. documentazione per i soggetti associati;
11. comprova pagamento imposta di bollo;
12. eventuale dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 372 d.lgs. 14/2019;

L'operatore economico utilizza la Piattaforma START per compilare o allegare la documentazione elencata ai successivi punti del presente articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese da ogni soggetto tenuto alla compilazione del DGUE nel rispettivo DGUE in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dello stesso articolo del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse **nei tre anni antecedenti** la data di pubblicazione dell'indagine di mercato;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi **nei tre anni antecedenti** la data di pubblicazione dell'indagine di mercato;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, **commessi nei tre anni antecedenti** la data di pubblicazione del Bando di Gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

*N.B. Ai concorrenti si richiede di compilare sia la domanda di partecipazione generata automaticamente dalla Piattaforma START, sia la domanda di partecipazione predisposta dalla Stazione Appaltante (modulo dichiarazioni integrative), in quanto la stessa contiene dichiarazioni non presenti nel modello generato automaticamente dalla Piattaforma. Quest'ultimo deve tuttavia essere compilato **obbligatoriamente** dai concorrenti al fine di completare la presentazione dell'offerta.*

La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico START. A tal fine il concorrente,

dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

1. accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
2. compilare i form online
 - a. “definizione della forma di partecipazione” (passo 1 della procedura);
 - b. “carica documentazione” (passo 2 della procedura);
3. scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema;
4. firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura.
5. inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

Sul punto si informa che nella sezione Istruzioni del Sistema START, accessibile agli utenti loggati, è disponibile il documento “Manuale presentazione offerte - Procedure di gara”

Nel passo 1 della procedura il concorrente indica la forma con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, qualifica) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice, in particolare:
 - dell’operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
 - del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
 - del socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
 - dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
 - dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - del direttore tecnico o del socio unico;
 - dell’amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutorie di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta...). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea ad incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di esprimere il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell’operatore

economico, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con indicazione del relativo codice alfanumerico di cui all’art. 16-quater D.L. 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all’articolo 9 del presente disciplinare, la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta e dettagliati nel progetto di assorbimento;
- rispettare le misure individuate nel bando di gara al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2 e 53 comma 3 D.P.R. n. 633/72 ed a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: dichiarare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 del Codice:
- dichiarare le posizioni INPS e INAIL e l’Agenzia delle Entrate competente per territorio;
- accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della stazione appaltante consultabile al seguente link: <https://www.comune.arezzo.it/statutieregolamenti/codice-comportamento-del-comune-arezzo> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto applicabile, pena la risoluzione del contratto;
- di aver preso visione ed accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 30 (“Trattamento dei dati personali”).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE costituiti: dalla mandataria/capofila;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario o GEIE non costituiti: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, consorzio o il gruppo;

N. B. in caso di operatori riuniti, la mandataria deve generare dal sistema telematico START, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori. Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page; per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione; ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la

“domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

- in casi di aggregazione di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica: ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ed è priva di soggettività giuridica: ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: la domanda deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal Consorzio stesso.

La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. Il concorrente allega copia della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell’Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell’atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all’interno della dichiarazione contenuta nell’istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o aggregazione di imprese di rete il bollo è dovuto solo dalla mandataria (capogruppo o organo comune).

15.2 Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma START.

Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

Il DGUE, è documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione, come specificato nel paragrafo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, la piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 68 del Codice il DGUE generato in automatico dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio.

Il DGUE è generato all'interno della piattaforma telematica Start e consiste in un'autodichiarazione, l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II del Codice;
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100.

Ai fini della predisposizione e generazione del DGUE di cui al presente punto si informa che nella sezione Istruzioni del Sistema START, accessibile agli utenti loggati, è disponibile il documento "Caratteristiche e guida all'utilizzo del form on line DGUE elettronico", una presentazione di tutte le videate con le

informazioni che vengono richieste agli operatori in fase di predisposizione del DGUE.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell'apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, dall'impresa ausiliaria.

ATTENZIONE: poiché il sistema START permette la compilazione del DGUE elettronico solo agli operatori con qualifica di "concorrente" (quindi al concorrente singolo, o al membro RTI) nei casi di DGUE di consorziate esecutrici o che prestano i requisiti, nonché di imprese ausiliarie gli stessi dovranno compilare il DGUE utilizzando il modello reso disponibile nella documentazione di gara ed una volta compilato e sottoscritto digitalmente inserire lo stesso nel sistema negli appositi spazi a cura del concorrente singolo o del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

N.B. Segnalazione di refuso nel DGUE on line:

Si segnala che nella Parte III sez. C del DGUE, relativamente a "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate": nella form online il concorrente deve rendere la seguente dichiarazione:

L'operatore economico può confermare che non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha omesso di fornire tali informazioni, è stato in grado di presentare senza indugio i documenti giustificativi richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e non si è impegnato a influenzare indebitamente il processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, a ottenere informazioni riservate che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di appalto o a fornire per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza significativa sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

In caso affermativo: fornire informazioni dettagliate.

È evidente che la necessità di fornire informazioni dettagliate si riferisca al caso in cui il concorrente abbia risposto in maniera negativa alla domanda sull'influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate; trattasi quindi di un refuso da leggere "in caso negativo; fornire informazioni dettagliate".

Dal momento però che la piattaforma non ha ancora corretto il refuso, si suggerisce, nel caso in cui il concorrente selezioni "SI" come risposta alla domanda relativa a "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate", di compilare il campo "descrivere le misure adottate" inserendo un valore testuale come ad esempio "informazione non pertinente".

15.3 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95 commi 4 e 5 del decreto legislativo n.

14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.4 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- Ricevuta del pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- Garanzia provvisoria;
- Ricevuta comprovante il pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00.

15.5 Documentazione in caso di avvalimento

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini del raggiungimento dei requisiti di ordine speciale di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3, deve indicare nella domanda di partecipazione e nell'apposita sezione del DGUE:

- la denominazione dell'operatore economico di cui intende avvalersi (soggetto ausiliario);
- il/i requisito/i oggetto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria indicata dal concorrente, deve:

- produrre il DGUE utilizzando, in questo caso, il modello presente nella documentazione di gara, messo a disposizione della Stazione Appaltante;
- rendere, utilizzando l'apposito modello "dichiarazioni integrative ausiliaria/consorzata", disponibile nella documentazione di gara, le dichiarazioni ivi previste, compresa quella di impegnarsi verso il concorrente e verso l'Azienda a fornire i requisiti di qualificazione richiesti e a indicare le risorse messe a disposizione
- allegare la dichiarazione di avvalimento;
- allegare il contratto di avvalimento, in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti oggetto di avvalimento e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - Oggetto;
 - Risorse e mezzi (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
 - Durata;
 - Ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento, tenuto conto anche di quanto disposto al precedente paragrafo 7.

Il DGUE, il modello "dichiarazioni integrative ausiliaria/consorzata", correttamente compilati e sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto ausiliario ed il contratto di avvalimento in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia digitale dell'originale cartaceo certificata come conforme da notaio, devono essere inserite negli appositi spazi previsti sul Sistema Telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara ovvero, in caso di RTI, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, Il DGUE editabile, il contratto di avvalimento e il modello "dichiarazioni integrative ausiliaria/consorzata" devono essere presentati nello spazio della Piattaforma dedicata all'inserimento dell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione che al miglioramento dell'offerta, le parti dovranno stipulare due distinti contratti di avvalimento, uno per il prestito dei requisiti di partecipazione da allegare alla documentazione amministrativa e l'altro per il

prestito dei requisiti premiali. Tale ultimo contratto è presentato nell'offerta tecnica.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.6 Documentazione ulteriore per gli operatori associati concorrenti

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati che eseguono le prestazioni.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici consorziati che eseguono le prestazioni.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 comma 1 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - dichiarazione ai sensi dell'art. 68, co 2 del Codice, relativa all'indicazione delle categorie e delle quote percentuali di esecuzione che verranno assunte da parte dei singoli operatori economici raggruppati che eseguono le prestazioni.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di un organo comune, ovvero se l'organo è privo dei requisiti di quantificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- *in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:*
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete
- *in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:*
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, sottoscritte con firma digitale, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestante:
 - ♦ a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ♦ l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - ♦ delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete

Le dichiarazioni e i documenti sopra elencati devono essere sottoscritti digitalmente con le stesse modalità previste al paragrafo 15.1.

15.7 Documentazione in caso di consorzi art. 65 comma 2, lettere b), c), d) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili già costituiti) che non eseguono in proprio le prestazioni.

Nel caso in cui il Consorzio non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell'appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

Le consorziate indicate come esecutrici non possono a loro volta a cascata indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Il Consorzio deve allegare i documenti, compilati e firmati digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore, di cui ai punti seguenti:

- il DGUE dell'impresa consorziata esecutrice secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Nel caso in cui l'impresa consorziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio dovendo lo stesso a sua volta dichiarare l'impresa sua consorziata esecutrice dei lavori, dovrà essere presentato anche per quest'ultima impresa consorziata il DGUE, secondo le indicazioni riportate al precedente capoverso della presente lettera d'invito.
- la dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre, resa con l'apposito modello "Scheda consorziata" disponibile nella documentazione di gara. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94 c. 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico, amministratore di fatto. Nell'ipotesi in cui il socio sia una persona giuridica, rilevano gli amministratori di quest'ultima).

Nel caso in cui l'impresa consorziata esecutrice sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 65 comma 2, lettera b), c), d), dovendo lo stesso a sua volta dichiarare l'impresa sua consorziata esecutrice dei lavori, dovrà essere presentata anche per quest'ultima impresa consorziata la "Dichiarazione dell'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre" secondo le indicazioni riportate ai precedenti capoversi.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce nell'apposita sezione della Piattaforma Telematica START, l'Offerta

Tecnica, pena l'inammissibilità dell'offerta.

L'Offerta Tecnica deve essere sottoscritta ai sensi del d.lgs. n. 82/2005, come dettagliato nel punto 15.1, e deve contenere la seguente documentazione, come successivamente dettagliata:

1. Relazione tecnica del servizio offerto – Offerta tecnica
2. Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica.
3. Eventuale copia dell'offerta tecnica oscurata in caso di diniego di accesso.
4. Documentazione in caso di avvalimento migliorativo premiale (DGUE, contratto di avvalimento, dichiarazioni ausiliarie).
5. Progetto di assorbimento.
6. Eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele rispetto al CCNL di settore.
7. Dichiarazione per pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

16.1 Relazione tecnica del servizio offerto – Offerta tecnica

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nel successivo punto 18.1 gli elementi di ciascun criterio e sotto-criterio relativo alla valutazione dell'offerta tecnica. Si raccomanda agli operatori di attenersi al rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto documento in merito alla modalità di elaborazione e presentazione dell'offerta tecnica.

Nella documentazione tecnica non dovrà essere contenuto nessun elemento di costo riconducibile all'offerta economica presentata, pena l'esclusione del concorrente dalla gara.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 79 e Allegato II.5 del Codice.

La Relazione Tecnica deve essere articolata nel rispetto dei criteri e sub criteri riportati nel successivo punto 18.1, utilizzando gli stessi, in ordine cronologico, come titoli delle sezioni in cui dovrà essere organizzato il documento. **La mancata organizzazione della relazione secondo i criteri e sub criteri dell'allegato e, quindi, la mancata utilizzazione degli stessi come titoli delle sezioni, comporta l'attribuzione del giudizio "non valutabile" alla sezione della relazione interessata.**

La relazione tecnico-progettuale dovrà essere redatta nel limite massimo di n. 10 (dieci) facciate, in formato A4, carattere Times New Roman corpo 12.

Il limite massimo di n. 10 (dieci) facciate della relazione tecnica è tassativo: **la relazione tecnica sarà valutata esclusivamente dalla facciata n. 1 alla facciata n. 10.** Sono escluse dal conteggio delle facciate il frontespizio, l'indice, la biografia, le certificazioni e/o altra documentazione tecnica allegata. Il superamento del numero massimo di facciate consentite per la relazione tecnica non costituisce causa di esclusione. **Le facciate eccedenti tale limite (n. 10 facciate) non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.**

Il frontespizio, l'indice, la biografia, le certificazioni e/o altra documentazione tecnica allegata non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice.

La relazione tecnica deve essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 con le stesse modalità previste al paragrafo 15.1.

16.2 Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta tecnica

L'operatore economico allega una dichiarazione contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico.

La dichiarazione deve essere resa mediante il modello "*Dichiarazione segreti tecnico-commerciali*" proposto dalla Stazione Appaltante ed essere firmato digitalmente secondo le indicazioni di cui al

precedente punto.

Resta ferma, la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si precisa che l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Si ricorda che l'art. 36 del Codice prevede che:

- l'offerta del concorrente aggiudicatario sia accessibile a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione;
- le offerte degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono rese reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma;
- la stazione appaltante, nella comunicazione dell'aggiudicazione, dà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte tecniche;
- tali decisioni possono essere impugnate da parte degli operatori economici interessati. con ricorso notificato entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorsi 10 giorni senza impugnazioni, la stazione appaltante consentirà l'accesso, ai sensi di legge, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica, con le modalità indicate nella comunicazione;
- nel caso in cui pervenga ricorso avverso le decisioni adottate sulle richieste di ostensione, il giudizio così instaurato si svolgerà nel rispetto dei tempi e con le modalità abbreviate, descritte dall'art. 36 del Codice.

Si ricorda che, in caso di reiterati rigetti di istanze di oscuramento, la stazione appaltante ha facoltà di effettuare segnalazione all'ANAC per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 6 del medesimo articolo 36.

16.3 Eventuale copia offerta tecnica oscurata in caso di diniego all'accesso

Qualora il concorrente dichiari la presenza di segreti tecnici e/o commerciali nell'offerta tecnica, in questo spazio deve essere inserita l'offerta tecnica già oscurata nelle parti per le quali il concorrente nega l'accesso. Le parti oscurate dovranno essere coerenti con la dichiarazione di cui al punto 16.2.

Si precisa che, in caso di accoglimento della richiesta di ostensione dell'operatore economico, l'offerta tecnica oscurata inserita in questo spazio sarà oggetto di accesso ai sensi degli articoli 35 e 36 del Codice.

16.4 Documentazione in caso di avvalimento migliorativo, cioè finalizzato a migliorare l'offerta.

Deve essere inserita nell'apposito spazio, nell'ambito dell'offerta tecnica, la documentazione indicata al paragrafo 15.5 ossia:

- il DGUE generato dall'impresa ausiliaria secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato alla documentazione di gara;
- il modello "*dichiarazioni integrative ausiliaria/consorziata*", disponibile nella documentazione di gara;
- il contratto di avvalimento, redatto e firmato con le modalità indicate al paragrafo 15.5.

16.5 Progetto di assorbimento

L'operatore economico dovrà completare ed allegare nell'apposito spazio tra le richieste tecniche il progetto di assorbimento del personale secondo le disposizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto al paragrafo 24.2.

Il progetto dovrà essere firmato digitalmente ed allegato nell'apposito spazio delle richieste denominato "*Progetto di assorbimento*" all'interno della piattaforma telematica START. Il progetto di riassorbimento deve essere firmato secondo le modalità indicate per l'Offerta Tecnica e per l'Offerta Economica

16.6 Eventuale dichiarazione di equivalenza delle tutele rispetto al CCNL di settore

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nel presente disciplinare inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL.

16.7 Pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

L'operatore economico dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari al 30% delle nuove assunzioni e a quella femminile una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nonché a garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68. Tale dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nello spazio informatico creato appositamente.

17. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, **a pena di esclusione**, inserire la documentazione economica nella Piattaforma START un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità riportate nel presente paragrafo.

A tal fine, il soggetto concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente.

Si evidenzia che all'interno dell'offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a due.

L' "Offerta economica" deve contenere, **a pena di esclusione**:

1. **ribasso percentuale unico**, espresso in cifre, da applicare all'importo a base di gara (€ 470.777,22) al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Si precisa che i valori percentuali che saranno inseriti a Sistema devono essere espressi come un numero compreso tra 0 e 100 (ad esempio per offrire il valore 5,6 % dovrà essere inserito il valore 5,6 e non il valore 0,056).
2. **la stima degli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro**. Detti oneri relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
3. **la stima dei costi della manodopera**. Si precisa che, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice, i costi della manodopera quantificati dalla stazione appaltante (€ 348.900,24) non sono soggetti a ribasso (n.b. parere MIT n. 2154 del 19.07.2023 e relazione bando tipo 1/2023 ANAC: il ribasso percentuale va comunque applicato all'importo posto a base di gara comprensivo dei costi della manodopera non soggetti a ribasso). Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o relative ad altro appalto, o comunque sostanzialmente non conformi allo schema generato dal portale, sono escluse dalla gara.

L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, deve **a pena di esclusione** essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

Si precisa, altresì, **a pena di esclusione**, che l'offerta economica, ivi compresi gli allegati, è sottoscritta

digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;

Sono inammissibili le offerte economiche che siano superiori all'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione appaltante, la quale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 108, c. 10 del Codice, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Inoltre, la stazione appaltante può avvalersi del disposto dell'art. 107, c. 2 del Codice e non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, qualora questa non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

18.1 Criteri di valutazione delle offerte

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono identificati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione della presenza o meno nell'offerta tecnica di quanto richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti D Max	Punti T Max
1	Organizzazione dei servizi oggetto dell'appalto ed organizzazione del personale dedicato alle attività dell'appalto	42	1.1	Quadro generale delle prestazioni, organizzazione della vita comunitaria e fasi della giornata. Nell'offerta deve essere descritta la dotazione complessiva del personale, le mansioni attribuite, i compiti, le responsabilità e l'organizzazione del personale nell'ambito della giornata di apertura del Centro. Devono inoltre essere descritte le modalità di tempestiva sostituzione del	12	

				personale assente per qualsiasi causa, anche improvvisa.		
			1.2	Organizzazione delle attività di animazione, socializzazione, ed uscite in favore degli utenti del Centro Diurno anche con il coinvolgimento della rete parentale, dei servizi erogati dall'associazionismo e dal volontariato, al fine di perseguirne una stretta ed efficace collaborazione. L'offerta tecnica deve descrivere le attività di animazione e socializzazione proposte e le modalità di coinvolgimento della rete territoriale, delle associazioni e della rete parentale. Inoltre deve descrivere le modalità di svolgimento e l'organizzazione delle attività di animazione, brevi uscite, gite, eventi culturali ed organizzazione del personale in occasione di tali eventi.	9	
			1.3	Modalità di realizzazione degli obiettivi del PAI condiviso con l'assistente sociale titolare del caso e modalità di traduzione in termini operativi del medesimo. Nell'offerta, inoltre, dovranno essere illustrate le modalità di monitoraggio del progetto e le capacità di collaborare in termini propositivi con gli assistenti sociali titolari, anche segnalando le necessarie variazioni da apportare al PAI	8	
			1.4	Fornitura e somministrazione dei pasti. Nell'offerta il concorrente dovrà descrivere l'organizzazione della fornitura e della somministrazione del vitto; dovrà descrivere la composizione settimanale del menù proposto, la provenienza delle materie prime utilizzate per la produzione dei pasti, indicando se 100% "prodotto italiano", DOP, KM0, filiera corta...	7	
			1.5	Modalità di gestione delle attività di segreteria, di coordinamento tra gli operatori impiegati nel servizio ed il coordinatore, con particolare cura al corretto passaggio delle	6	

				informazioni ed all'ottimizzazione tempo-lavoro, con indicazione specifica delle modalità di passaggio delle informazioni fra il personale ed il soggetto aggiudicatario e fra questo ed il personale del Comune.		
2	Pulizie ordinarie e periodiche del Centro Diurno. Programma di manutenzione	15	2.1	Modalità di svolgimento delle pulizie del Centro, con riferimento sia alla pulizia ordinaria che periodica	5	
			2.2	Descrizione delle misure di gestione ambientale per l'esecuzione del servizio di pulizia, per il contenimento dei consumi energetici e per la riduzione dei rifiuti in conformità ai CAM di cui D.M. 29.01.2021	5	
			2.3	Programma di manutenzione relativo a piccoli interventi sia in relazione alla struttura che agli arredi ed eventuali proposte migliorative	5	
3	Forme e modalità di valutazione delle attività e del grado di soddisfazione dell'utenza	10	3.1	Descrizione delle procedure di valutazione e della modulistica e strumenti adottati	5	
			3.2	Descrizione delle modalità e dei tempi di rendicontazione dei contenuti della customer satisfaction alla Stazione appaltante	5	
4	Modalità di gestione del servizio ed interventi specifici finalizzati alla protezione e sicurezza degli utenti in caso di eventi eccezionali e casi di forza maggiore	8	4.1	Descrizione della gestione del servizio in caso di eventi atmosferici, calamità naturali, eventi socio-politici e/o sanitari eccezionali e casi di forza maggiore.	8	
5	Proposte migliorative circa le modalità di espletamento del servizio rispetto a quelle minime previste dal capitolato che non comportino in nessun caso costi aggiuntivi per l'Amministrazione	7	5.1	Le proposte migliorative sono valutate sulla base del carattere innovativo e qualificante per il Centro Diurno.	7	
6	Attività di formazione prevista per il personale da impiegare nell'appalto, programmata per il periodo di gestione del servizio con riferimento allo specifico settore di intervento.	5	6.1	È valutata la programmazione della formazione rivolta agli operatori e coordinatori del servizio, in riferimento all'attinenza del corso rispetto alle competenze specifiche necessarie per la gestione del servizio, alla qualità e durata dei corsi ed alla quantità degli operatori coinvolti. Ai fini dell'attribuzione del	5	

				punteggio verranno valutati i corsi di durata pari o superiore alle 10 ore ad esclusione di quelli obbligatori per legge		
7	Possesso della certificazione di parità di genere di cui all'art. 46-bis d.lgs. 198/2006	3	7.1	Se l'operatore che è in possesso del certificato di parità di genere è riconosciuto un punteggio premiale di 3 punti. Se l'operatore non è in possesso del certificato sono riconosciuti 0 punti. Il certificato deve essere allegato all'offerta tecnica.		3

Il concorrente è automaticamente escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 52 punti per l'offerta tecnica**; in tale caso di esclusione la busta contenente l'offerta economica dell'operatore escluso resterà chiusa ed inaccessibile sulla Piattaforma START.

Si precisa che la soglia di sbarramento va applicata al punteggio tecnico ottenuto dai concorrenti prima della riparametrazione (TAR Roma, 22.07.2019 n. 9781); pertanto il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione in ottemperanza al Bando tipo n. 1/2023.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato senza ricorrere alla riparametrazione, ossia moltiplicando, per ogni elemento di valutazione discrezionale (criterio/sub criterio), il coefficiente medio assegnato dalla Commissione per il punteggio massimo da assegnare all'elemento di valutazione medesimo.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

1) Attribuzione dei coefficienti qualitativi

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da 0 (zero) a 1 (uno). Il coefficiente può assumere i seguenti livelli di valutazione:

GIUDIZIO	VALORE DEL COEFFICIENTE
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

Sono ammessi anche giudizi intermedi.

Trasformazione dei coefficienti discrezionali in coefficienti definitivi

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari in relazione al criterio/sub criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al

medesimo. Il punteggio ottenuto all'esito della media sarà troncato alla seconda cifra decimale.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri/sub criteri, se nel singolo criterio/sub criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato: il coefficiente di valore più elevato viene, quindi, riportato a 1 e tale valore più elevato vengono proporzionati i coefficienti delle altre offerte (con troncamento alla seconda cifra decimale), secondo la seguente formula:

$$V(ai) = Pi/Pmax$$

dove

- $V(ai)$ è il coefficiente definitivo della prestazione del criterio/sub criterio i dell'offerta in esame
- Pi è il coefficiente attribuito dalla Commissione al criterio/sub criterio i dell'offerta in esame
- $Pmax$ è il coefficiente di valore più elevato attribuito dalla Commissione al criterio/sub criterio i dell'offerta in esame

Assegnazione di punteggio ad ogni singolo elemento di valutazione discrezionale

A ciascun elemento di valutazione discrezionale (criterio/sub criterio) è assegnato un punteggio costituito dal prodotto tra il coefficiente $V(ai)$ ottenuto ed il punteggio massimo previsto per ciascun elemento di valutazione.

2) Attribuzione dei coefficienti tabellari

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e con valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

3) Punteggio finale dell'offerta tecnica

La somma dei punteggi ottenuti per ogni elemento di valutazione determina il punteggio finale attribuito all'offerta tecnica.

Non è prevista la riparametrazione del punteggio complessivo tecnico nell'ipotesi in cui nessuno dei concorrenti ottenga il punteggio massimo assegnabile.

18.3 Specifiche sulla componente economica dell'offerta

La componente economica delle offerte pervenute sarà valutata dopo che la Commissione esaminatrice avrà attribuito i punteggi alle componenti tecniche delle offerte, in base ai criteri ed ai sub-criteri e con le modalità indicate nei paragrafi precedenti.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è di 10 punti sulla base del ribasso percentuale, come di seguito descritto

Criterio – ribasso percentuale sull'importo a base di asta

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sarà tenuto in considerazione il ribasso percentuale offerto sull'importo a base di asta, espresso fino alla seconda cifra decimale. L'offerta è generata dal sistema START.

Gli "oneri della sicurezza afferenti all'impresa" ed il "costo della manodopera" sono indicati **obbligatoriamente** al momento della presentazione dell'offerta economica complessiva, sul modello di sistema proposto dalla Piattaforma START.

Tali importi costituiscono un "di cui" dell'offerta dell'operatore economico e non sono modificabili nel corso dei relativi procedimenti di verifica.

18.4 Metodo di attribuzione del coefficiente di calcolo del punteggio dell'offerta economica

La determinazione dell'attribuzione dei punteggi avverrà attraverso l'applicazione della seguente formula (interpolazione non lineare ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 2/2016 – oppure quadratica ai sensi del Bando tipo n. 1/2023):

$$Vi = (Ri/Rmax) ^ \alpha$$

Dove:

α è esponente con valore: 0,4

R_i = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Il punteggio dell'offerta economica è calcolato automaticamente dalla piattaforma START ed è dato dal prodotto tra il coefficiente V_i (variabile da 0 a 1) calcolato con il metodo di cui sopra e il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica che è pari a 10:

$$P_i = V_i \times 10$$

Dove:

P_i = punteggio complessivo offerta economica del concorrente i-esimo;

V_i = coefficiente attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo.

La valutazione dei suddetti elementi avverrà in automatico sul sistema telematico START.

Si precisa che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il ribasso sarà considerato con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

18.5 Metodo di calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio finale secondo il metodo di calcolo aggregativo-compensatore:

$$P_i = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

Dove:

P_i = indice di valutazione dell'offerta (i);

$\sum_n$ = sommatoria

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno.

Punteggio finale per l'aggiudicazione

Risulterà economicamente più vantaggiosa l'offerta che avrà ottenuto l'indice di valutazione di valore più alto determinato dalla valutazione della componente tecnica (punteggio massimo 90) e di quella economica (punteggio massimo 10).

L'appalto sarà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti conseguiti sull'offerta tecnica con quelli ottenuti sull'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà al sorteggio off line in seduta pubblica.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice. La commissione è composta da un numero dispari di componenti pari a tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. Possono essere nominati componenti supplenti.

La Stazione Appaltante pubblica nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 28, 2 comma del Codice.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale START.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

Il RUP si può avvalere dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Nel rispetto di quanto riconosciuto da consolidata giurisprudenza (tra cui Cons. Stato, III°, 13/12/2018, n. 7039), e nelle more dell’adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del Decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, trattandosi di gara telematica ai sensi dell’art. 25 del Codice, che garantisce la tracciabilità di tutte le fasi di gara e l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica e, pertanto, non si terranno pubbliche sedute di gara. Ogni operazione afferente alla gara sarà debitamente verbalizzata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all’esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile della fase di affidamento o, se non nominato, il RUP, si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne, ai sensi dell’art. 92 del Codice, le date, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il Responsabile della fase di affidamento o, se non nominato, il RUP, procederà, nella prima seduta, a verificare sulla piattaforma START le buste pervenute sul sistema entro il termine di scadenza.

Successivamente, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l’offerta tecnica ed economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e dagli altri atti di gara;
- c. attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- d. verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso istruttorio medesimo.

Il RUP adotterà il provvedimento che determina le eventuali esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, disponendo altresì l’adozione delle relative comunicazioni di cui all’art. 90, comma 1, del Codice entro 5 giorni dall’adozione del provvedimento. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento e nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l’ora in cui si procede all’apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma

ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il RUP svolge le preliminari operazioni sulla piattaforma telematica START, propedeutiche alla messa a disposizione della documentazione contenuta nelle buste amministrative, tecniche ed economiche per la Commissione giudicatrice, la quale procederà, in un secondo momento, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche ed all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la Commissione attribuirà i punteggi alle singole offerte tecniche, inserirà detti punteggi nel sistema telematico START e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti che non abbiano raggiunto la soglia minima di sbarramento pari a 52 punti, esclusione di cui verrà data comunicazione contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 90 del Codice in fase di aggiudicazione.

La Commissione redigerà apposito verbale e gli esiti della valutazione saranno registrati dalla Piattaforma.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

Si procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica secondo le indicazioni che verranno pubblicate sul Portale; la seduta medesima potrebbe essere anche organizzata in modalità virtuale.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP:

- la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche o anormalmente basse;
- la presentazione di offerte inammissibili, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione, oppure il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto;
- il mancato superamento dello sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DELLE ANOMALIE DELLE OFFERTE.

Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a tre, sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con facoltà di avvalersi della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'art. 110, in conformità con l'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9 (requisiti di partecipazione);
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto al punto 9, riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto

previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice; inoltre l'aggiudicatario è tenuto a presentare le coperture assicurative previste dall'art. 17 del Capitolato d'Appalto.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata, in forma scritta, in modalità elettronica, nel rispetto delle pertinenti disposizioni del CAD.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai

principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Arezzo, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti, pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Arezzo.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (TAR Toscana). È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Arezzo, rimanendo espressamente esclusa l'apposizione della clausola compromissoria.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle Piattaforma START a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma START, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s'informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Arezzo. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali.

In particolare, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all'esame della Commissione Giudicatrice affinché venga valutata l'ammissibilità dell'offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio della Stazione Appaltante (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa scaricabile al seguente link:

https://www.comune.arezzo.it/sites/default/files/informativa_privacy_comune_di_arezzo.pdf.

La ditta concorrente è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, ove risulti aggiudicataria, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto del 2018 e del Decreto Legislativo n. 196/2003 eventualmente applicabili.

Arezzo, 04/11/2025

IL RUP
Dott.ssa Paola Garavelli